



CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n.3 in data 11.2.2002
Modificato con deliberazione consiliare n. 75 in data 30.10.2012

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

| | |
|------------|-------------------------------|
| Articolo 1 | Denominazione |
| Articolo 2 | Sede ed emblemi |
| Articolo 3 | Finalità |
| Articolo 4 | Principi |
| Articolo 5 | Diritto di autodeterminazione |
| Articolo 6 | Benemerenze civiche |

TITOLO II – L’AZIONE AMMINISTRATIVA

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Articolo 7 | Principi informativi |
| Articolo 8 | Attività del Comune |
| Articolo 9 | Pubblicità dell’attività |
| Articolo 10 | Risorse per la gestione corrente |
| Articolo 11 | Servizi pubblici comunali |
| Articolo 12 | Forme di collaborazione |

TITOLO III – ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

| | |
|-------------|---|
| Articolo 13 | Partecipazione |
| Articolo 14 | Articolazione delle forme di partecipazione |
| Articolo 15 | Libere forme associative |
| Articolo 16 | Consultazione della popolazione |
| Articolo 17 | Commissioni di partecipazione |
| Articolo 18 | Commissioni di gestione |
| Articolo 19 | Conferenza delle formazioni sociali |
| Articolo 20 | Istanze, petizioni e proposte |
| Articolo 21 | Referendum |
| Articolo 22 | Effetti del referendum |

TITOLO IV – ORGANI DEL COMUNE

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Articolo 23 | Organi del Comune |
| Articolo 24 | Consiglio comunale |
| Articolo 25 | Competenze del Consiglio |
| Articolo 26 | Doveri dei consiglieri |
| Articolo 27 | Prerogative dei consiglieri |
| Articolo 28 | Dimissioni del consigliere |
| Articolo 29 | Il Presidente del consiglio comunale |
| Articolo 30 | Gruppi consiliari |
| Articolo 31 | Commissioni consiliari permanenti |
| Articolo 32 | Commissioni speciali |
| Articolo 33 | Giunta comunale |
| Articolo 34 | Funzionamento della Giunta |
| Articolo 35 | Attribuzioni della Giunta |
| Articolo 36 | Sindaco |
| Articolo 37 | Vicesindaco |
| Articolo 38 | Delega di funzioni sindacali |

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E DEL PERSONALE

- Articolo 39 Organizzazione degli uffici comunali
- Articolo 40 Direttore generale
- Articolo 41 Segretario generale
- Articolo 42 Funzione dirigenziale
- Articolo 43 Personale comunale

TITOLO VI – IL DIFENSORE CIVICO

- Articolo 44 Istituzione. Attribuzioni
- Articolo 45 Nomina
- Articolo 46 Requisiti
- Articolo 47 Durata in carica, decadenza e revoca
- Articolo 48 Sede, dotazione organica, indennità
- Articolo 49 Rapporti col consiglio comunale

TITOLO VII – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

- Articolo 50 Ufficio per le relazioni con il pubblico

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 51 Modificazioni statutarie
- Articolo 52 Abrogazioni
- Articolo 53 Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 Denominazione

1. E' costituita in Comune di Cassano Magnago, la collettività locale che vive ed opera nel territorio delimitato secondo l'allegata planimetria.
2. Il Comune di Cassano Magnago si fregia dell'appellativo di Città a seguito del riconoscimento avvenuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10.11.1997.

Articolo 2 Sede ed Emblemi del Comune

1. Il Comune di Cassano Magnago ha sede nel Palazzo Municipale.
2. Gli emblemi di riconoscimento del Comune sono costituiti dallo stemma e dal gonfalone aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. stemma: di rosso, alla croce d'argento, caricata nel centro di un biscione di verde, ondeggiante in palo, coronato all'antica d'oro, ingollante un putto di carnagione, accostato nel braccio destro della croce dalla lettera maiuscola C ed in quello sinistro dalla lettera M entrambi di nero; la croce accantonata nel 1° e 2° quartiere di una rosa d'argento a cinque foglie;
 - b. gonfalone: drappo partito di bianco e verde, caricato dell'arma sopra descritta ed ornato di ricchi fregi d'argento.
3. Oltrechè nei casi previsti dalla legge, l'uso degli emblemi comunali è consentito con autorizzazione del Sindaco.

Articolo 3 Finalità

1. Il Comune si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Esso, si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali. Esso ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Considerata la peculiare realtà territoriale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonché l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
4. L'autogoverno della comunità si realizza secondo i principi, i poteri, le funzioni e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nei Regolamenti in esso previsti.
5. In conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della legge e dello Statuto il Comune garantisce i diritti della comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico con riferimento ai valori fondamentali della persona, alla solidarietà dei cittadini. Il Comune salvaguarda l'identità, le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito da beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici.
6. Il Comune ispira la propria attività ai principi di solidarietà, sussidiarietà, partecipazione, efficacia, efficienza, e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza.

Promuove la partecipazione degli utenti, dei cittadini e delle formazioni sociali all'individuazione delle istanze emergenti in seno alla comunità e degli obiettivi della programmazione, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi e degli interventi. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni che gli siano attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune:

- concorre, per quanto di propria competenza, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione;
- promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione;
- persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- opera per rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle persone nella vita sociale, culturale ed economica, senza discriminazione di età, sesso, razza o professione di fede;
- riconosce la funzione delle associazioni di famiglie quali ambiti primari di assistenza agli anziani, ai disabili, ai minori ed altri soggetti esclusi dalla comunità;
- promuove lo sviluppo di forme associative tra pubblico, privato e terzo settore.

Articolo 4

Principi

1. L'azione del Comune si fonda sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia dettati dalla Costituzione e dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Il Comune riconosce l'alto valore civico della lotta di liberazione contro il fascismo, condannando e combattendo anche le altre forme di dittatura: politiche e religiose.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

Tutela della famiglia

riconosce e tutela come soggetto sociale primario e politicamente rilevante, la famiglia, favorendone l'azione finalizzata alla realizzazione dei compiti istituzionali assegnatigli.

Tutela della salute

- a. concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità, alla prevenzione e alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia;
- b. programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili, agli invalidi e ai soggetti emarginati.

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

- a. adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque;

- b. tutela il patrimonio storico, artistico, garantendone il godimento da parte della Comunità.

Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

- a. tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;
- b. promuove interventi costanti al fine di garantire il diritto allo studio riconoscendo il valore formativo ed educativo della scuola;
- c. incoraggia e favorisce lo sport di base e lo sport dilettantistico.

Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi, ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Assetto ed utilizzazione del territorio

- a. promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- b. predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli ed associati;
- c. organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;
- d. predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.

Sviluppo economico

- a. coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
- b. tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa enumerazione del lavoro;
- c. promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori.

Programmazione e forme di cooperazione

- a. realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione;
- b. concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio;
- c. nei rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione s'informa ai principi di cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiarietà mediante adozione di specifiche funzioni tra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 5

Diritto di autodeterminazione

1. Il Comune fa proprio il principio di base della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare relazioni amichevoli fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo. Il Comune promuove la fratellanza fra i popoli e riconosce il diritto di autodeterminazione.

Articolo 6
Benemerienze civiche

1. Il Consiglio comunale conferisce benemerienze civiche a cittadini che operando nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico abbiano in qualsiasi modo giovato a Cassano Magnago.

TITOLO II
L'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 7
Principi informativi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di:
 - a. legalità;
 - b. imparzialità, intesa quale preventiva valutazione ed equilibrata composizione degli interessi pubblici e privati, attraverso l'individuazione nel procedimento, in modo responsabile e coerente degli stessi interessi da valutare;
 - c. buon andamento, inteso nel senso che l'azione amministrativa venga svolta secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione procedurale, per soddisfare concretamente bisogni pubblici e privati;
 - d. partecipazione, nel senso di coinvolgere direttamente gli interessati al procedimento amministrativo;
 - e. pubblicità e trasparenza che si concretizzano nella garanzia di una tempestiva e diffusa informazione e di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini singoli o associati.
2. Il comune assume quale carattere essenziale della propria attività la condivisione degli obiettivi programmatici fra sfera politico-decisionale, alla quale spettano poteri di indirizzo e controllo, e sfera operativo-organizzativa alla quale competono poteri gestionali, finalizzando l'attività stessa al perseguimento dei fini generali in modo ottimale, attraverso il più alto equilibrio fra la fase conoscitiva e quella decisionale.
3. Il comune riconosce l'amministrare come un sistema coordinato finalizzato di operazioni, di informazioni, di decisioni e di ogni altra determinazione idonea a migliorare tale combinazione, per rispondere in modo ottimale a bisogni che qualitativamente mutano nel quadro di pubbliche finalità.

Articolo 8
Attività del Comune

1. L'attività comunale si svolge in coerenza con le linee programmatiche di governo approvate dal Consiglio comunale ed in conformità ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
2. Essa è organizzata secondo modalità che assicurino la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi.
3. Nell'esercizio della sua potestà pubblica, il Comune assume ogni iniziativa, quali il riesame dell'atto, l'informazione preventiva del suo possibile contenuto se richiesta dal futuro destinatario, o la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi di

provvedimenti, volta a prevenire conflitti con i destinatari anche indiretti di un provvedimento amministrativo, compatibilmente con la salvaguardia dell'interesse pubblico perseguito.

Articolo 9 **Publicità dell'attività**

1. Il Comune rende nota la propria attività e partecipa delle iniziative più rilevanti che si svolgono o potrebbero interessare la collettività locale rappresentata, ricorrendo ai vari mezzi di comunicazione sociale. In particolare, secondo modalità stabilite da un apposito regolamento, in un periodico a stampa e/o telematico, nel cui comitato di redazione siano rappresentati tutti i gruppi consiliari, è assicurata, l'informazione del contenuto degli atti riguardanti la generalità della popolazione.
2. Salvo diverse forme previste dalla legge, la pubblicità legale degli atti comunali è assicurata con la pubblicazione del loro oggetto in elenco all'albo pretorio e sul sito telematico.
3. La pubblicità legale relativa alla ricerca di contraenti comunali od alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente con il Comune, è assicurata anche con la pubblicazione dei relativi avvisi o bandi sul sito telematico comunale.

Articolo 10 **Risorse per la gestione corrente**

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le risorse e la strumentazione necessarie per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al comma 2.

Articolo 11 **Servizi pubblici comunali**

1. Salvo i casi previsti dalla legge, il Comune assume la titolarità di servizi pubblici quando sussistono ragioni di utilità sociale o di convenienza economica.
2. I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento e sono gestiti secondo le forme previste dalla Legge e dai Regolamenti comunali di gestione dei singoli servizi.
3. Le nomine di competenza del Comune dei componenti organi di amministrazione di enti ed organismi di gestione di servizi pubblici comunali, avvengono sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, che devono prevedere, tra l'altro, la scelta tra persone che godono dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte.

4. Salvo i casi previsti dalla legge o finalità sociali da indicare nell'atto istitutivo, tutti i servizi pubblici comunali sono erogati dietro corrispettivo, determinato secondo i principi della tendenziale copertura del costo del servizio e, in relazione alla sua natura, della capacità contributiva degli utenti.
5. Il Comune interviene per rimuovere il più possibile gli ostacoli economici che impediscono ai suoi abitanti in disagiate condizioni economiche di accedere a servizi pubblici comunali essenziali.

Articolo 12

Forme di collaborazione

1. Il Comune, per un più efficace ed efficiente esercizio delle proprie funzioni, promuove e favorisce le varie forme di collaborazione tra gli enti pubblici previste dalla legge.
2. Nei modi previsti dalla legge, il Comune può affidare mediante convenzione attività proprie che possono essere svolte più efficacemente da libere forme associative o persone, giuridiche prive di finalità di lucro.
3. Il Comune esercita le sue funzioni ed organizza la sua attività in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati la creazione e gestione di attività di utilità sociale a favore della popolazione di Cassano Magnago, sostitutive di quelle rese o che potrebbe rendere l'amministrazione comunale.
4. Per facilitare l'accesso ad attività di pubblica utilità svolte da soggetti singoli o associati a favore della popolazione di Cassano Magnago, il Comune può concludere accordi di collaborazione con i titolari di tali attività.

TITOLO III

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 13

Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, e delle organizzazioni del terzo settore, all'attività dell'ente attraverso libere forme di vita sociale, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Articolo 14

Articolazione delle forme di partecipazione

1. Il comune individua i modi di consultazione attraverso i seguenti istituti:
 - a. commissioni di partecipazione;
 - b. commissioni di gestione;
 - c. libere forme associative;
 - d. istanze, petizioni e proposte;
 - e. referendum.
2. I relativi regolamenti ne stabiliscono la composizione, il funzionamento e le modalità di consultazione e le forme di pubblicità.

Articolo 15

Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative riconoscendone il significato di aggregazione e di proposta dei cittadini.
2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante l'attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del comune mediante convenzioni, finalizzate a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
3. Il comune può avvalersi della collaborazione delle libere associazioni presenti e operanti sul territorio per coordinare e finalizzare iniziative sociali e culturali e del volontariato.
4. L'Amministrazione comunale istituisce un registro delle associazioni presenti ed operanti nel territorio con l'indicazione delle specifiche attività.
5. Le libere associazioni, che intendono fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, allegando ad essa l'atto costitutivo e lo statuto previsti dagli articoli 14 e 16 del codice civile.
6. Le suddette richieste sono inoltrate in conformità ai criteri e alle modalità previste dall'apposito Regolamento comunale.
7. Il Comune, per la gestione di servizi sociali svolti senza scopo di lucro, può avvalersi con apposita convenzione di associazioni aventi statutariamente fini analoghi o concorrenti con quelli istituzionali del Comune, anche se non operanti esclusivamente nel territorio comunale.

Articolo 16

Consultazione della popolazione

1. Su ogni questione di rilevante interesse per la popolazione, l'Amministrazione comunale, secondo la disciplina del Regolamento di partecipazione, può consultare la popolazione mediante assemblee pubbliche, o ricorre a referendum.
2. L'organo istituzionale comunale competente, deve dar conto dell'esito della consultazione nell'assumere l'atto riguardante la questione per la quale è stata consultata la popolazione.
3. Il risultato del referendum, vincola la decisione da assumere sulla questione oggetto della consultazione.
4. Il comune consulta le associazioni e i cittadini tramite pubblica assemblea almeno sui seguenti argomenti: bilanci preventivi, redazione di piani regolatori, varianti generali, insediamenti che potrebbero comportare rischi per l'ambiente e la salute.

Articolo 17

Commissioni di partecipazione

1. Le commissioni di partecipazione svolgono funzioni di proposta e di consulenza agli organi istituzionali del Comune e sono composte da rappresentanti di enti, categorie professionali o delle libere forme associative presenti nel territorio, da rappresentanti dei gruppi consiliari.
2. Il regolamento di partecipazione disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni di partecipazione .

Articolo 18
Commissioni di gestione

1. Il comune prevede per la gestione di servizi comunali commissioni di gestione secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

Articolo 19
Conferenza delle formazioni sociali

1. Prima di deliberare l'assunzione di un nuovo servizio alla persona, efficacemente già svolto per la popolazione di Cassano Magnago da libere forme associative o da enti privi di fine di lucro, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti dei gestori ed utenti del servizio, dei gruppi consiliari e delle formazioni sociali presenti nel territorio.
2. La conferenza valuta l'utilità sociale e l'efficacia del servizio svolto e vaglia altre eventuali forme di collaborazione alternative all'assunzione dello stesso servizio da parte del Comune.
3. L'atto di assunzione del servizio in difformità delle valutazioni e proposte espresse dalla conferenza, deve dar conto dei particolari motivi di efficacia ed efficienza che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare tale atto.

Articolo 20
Istanze, petizioni e proposte

1. I residenti nel comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali comunali per quanto riguarda le materie di loro competenza nonché proporre di adottare provvedimenti, di modificare o revocare propri specifici provvedimenti relativi a problemi di interesse collettivo comunale.
2. Il sindaco provvede a far iscrivere le petizioni e le proposte, entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo comunale, all'ordine del giorno dei competenti organi collegiali.
3. Entro lo stesso termine verrà data risposta alle istanze, nonché alle petizioni o proposte rivolte al sindaco
4. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più residenti nel Comune; le petizioni sono sottoscritte da non meno di cento residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età; le proposte sono sottoscritte da non meno di cento elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
5. Agli effetti del quarto comma, si intende:
 - a. per istanza, la domanda con cui i residenti, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
 - b. per petizione, l'iniziativa attraverso la quale un gruppo di residenti rappresenta agli organi elettivi comunali una o più esigenze di interesse generale esistenti in seno alla comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;
 - c. per proposta, l'iniziativa attraverso la quale un gruppo di cittadini elettori chiede al competente organo elettivo comunale di adottare specifici atti, ovvero di modificare o revocare propri determinati provvedimenti.
6. L'autenticazione delle firme, prevista per le petizioni e le proposte, avviene a norma del regolamento sul referendum di cui all'articolo 21.
7. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sempre motivate.

Articolo 21 Referendum

1. Il Referendum è indetto dal Sindaco su iniziativa del Consiglio comunale e dietro proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, oppure quando lo richiedano mille iscritti alle liste elettorali.
2. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti gli iscritti alle liste elettorali del comune residenti nel comune.
3. Sull'ammissibilità del Referendum, quando la richiesta provenga dai residenti, decide a maggioranza assoluta dei componenti una commissione tecnica composta dal segretario generale, dal difensore civico e da un esperto in materie giuridiche. La commissione dovrà pronunciarsi prima della raccolta delle firme sull'ammissibilità del quesito referendario.
4. Qualora fosse vacante la figura del difensore civico, questi è sostituito da un avvocato nominato dal Presidente del Consiglio comunale
5. Il Referendum può essere chiesto su materie di competenza comunale, esclusi i seguenti argomenti:
 - a. revisione dello statuto;
 - b. provvedimenti resi obbligatori da norme di rango superiore al presente statuto;
 - c. provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - d. provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - e. provvedimenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - f. provvedimenti concernenti l'applicazione dei tributi locali e di tariffe, nonché il complesso delle deliberazioni di bilancio;
 - g. quesiti che investono i diritti delle minoranze ovvero atti e provvedimenti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.
6. L'indizione di un Referendum sospende le decisioni sulle proposte oggetto del Referendum stesso.
7. Il Referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Esso è revocato con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, di accoglimento della proposta referendaria e di sopraggiunto motivo di incompatibilità con tale proposta. Inoltre il Referendum è sospeso in caso di scioglimento del Consiglio comunale.
8. Le norme per l'attuazione del Referendum sono stabilite nel Regolamento, che potrà prevedere anche il potere di iniziativa del Comune per l'indizione, d'intesa con gli altri comuni interessati, di referendum consultivi su base sovracomunale su materie di esclusiva competenza locale.

Articolo 22 Effetti del Referendum

1. Il Referendum è valido quando partecipa ad esso almeno il quaranta per cento degli aventi diritto al voto.
2. L'esito del referendum è positivo quando la risposta affermativa ha conseguito la maggioranza dei voti validi.
3. Il Presidente del consiglio è tenuto, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, ad informarne il Consiglio comunale che ne farà oggetto di apposita deliberazione.

4. Il Referendum non può essere ripetuto, sul medesimo argomento, nel corso dello stesso mandato amministrativo.

TITOLO IV ORGANI DEL COMUNE

Articolo 23 Organi del Comune

1. Sono organi istituzionali del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Articolo 24 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio si articola al suo interno in Presidenza, Consiglieri comunali riuniti anche in gruppi e Commissioni.
3. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni è disciplinato dal Regolamento
4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
5. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
6. Il regolamento stabilisce, altresì, le adeguate forme di pubblicità alla popolazione delle sedute consiliari.

Articolo 25 Competenze del Consiglio

1. Gli atti di competenza esclusiva del Consiglio sono fissati dalla legge
2. Il Consiglio, inoltre, approva risoluzioni, ordini del giorno, mozioni e tutti gli atti che, non avendo natura provvedimento, esprimono l'indirizzo politico-amministrativo del Comune o la potestà di controllo del Consiglio
3. Entro novanta giorni dalla prima seduta, il Consiglio delibera sulle linee programmatiche di governo che il Sindaco presenta dopo aver consultato la Giunta ed i gruppi consiliari.
4. In occasione dell'approvazione del bilancio e del suo riequilibrio periodico, il Consiglio comunale verifica ed adegua le linee programmatiche di governo
5. Le modalità di esame e votazione degli atti del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento

Articolo 26 Doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. I consiglieri comunali che senza giustificati motivi, non intervengono a un'intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti dalla carica.

4. Il Presidente del Consiglio nei casi previsti dal precedente comma, contesta all'interessato l'assenza, assegnando un termine di dieci giorni per fornire giustificazioni.
5. Se nel termine assegnato l'interessato non fornisce giustificazioni, il Presidente nella prima seduta consiliare utile propone al Consiglio di pronunciarsi sulla decadenza.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei presenti quando il consigliere interessato non fornisce alcuna giustificazione fino al momento della pronuncia di decadenza

Articolo 27

Prerogative dei consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutte le questioni sottoposte a deliberazione del Consiglio comunale.
3. I diritti e i doveri del consigliere sono stabiliti dalla legge; in particolare il consigliere ha diritto:
 - di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto del consigliere con la funzionalità degli uffici e dei servizi;
 - di presentare mozioni, interpellanze e proposte di deliberazioni;
 - di presentare al Sindaco o agli Assessori da esso delegati, interrogazioni od ogni altra istanza di sindacato ispettivo sull'attività dell'amministrazione alle quali è data risposta scritta entro 30 giorni, salvo espressa richiesta di risposta verbale in seduta consiliare o in commissione consiliare.
4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
5. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale delle deliberazioni consiliari si faccia constare del suo voto e dei motivi dello stesso ed anche di chiedere le opportune rettificazioni.
7. Il trattamento economico spettante ai consiglieri comunali per l'esercizio del mandato è disciplinato dalla legge.
8. Ciascun consigliere comunale può richiedere, secondo le modalità previste dal Regolamento, la sostituzione dell'indennità di presenza con quella di funzione.

Articolo 28

Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al Consiglio in forma scritta per tramite del Presidente.
2. Le dimissioni sono irrevocabili ed efficaci dal momento della loro presentazione in forma scritta al protocollo del Comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della

stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Articolo 29

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del consiglio comunale viene eletto dal Consiglio al proprio interno, col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, con votazione palese nella prima seduta del Consiglio convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano, subito dopo l'esame della condizione degli eletti.
2. Qualora nella prima votazione nessun consigliere ottenga la predetta maggioranza, si svolgerà dopo 30 minuti, periodo nel quale il Consiglio è sospeso, una nuova votazione con le stesse modalità.
3. Se anche nella seconda votazione nessun consigliere avrà ottenuto la predetta maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione, e risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Qualora nessun consigliere avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procederà a ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione, e risulterà eletto il consigliere che, tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti
5. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio comunale a maggioranza dei presenti e con votazione palese elegge il Vice-presidente
6. Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio comunale ed ogni altro atto medesimo attribuito dal Regolamento di funzionamento del Consiglio

Articolo 30

Gruppi consiliari

1. I consiglieri neo eletti si costituiscono in gruppi a norma di Regolamento. E' ammesso, durante il mandato amministrativo, la modifica e la formazione di nuovi gruppi consiliari secondo le norme del Regolamento
2. La conferenza dei capigruppo è l'organo di consultazione e di riferimento del Presidente, del Consiglio comunale e del Sindaco e adempie a funzioni di raccordo tra i gruppi politici secondo modalità previste dal Regolamento.
3. L'attività amministrativa comunale è disciplinata in modo tale da garantire ai gruppi consiliari di minoranza:
 - a) la loro consultazione per la formulazione ed il compimento degli atti comunali più rilevanti riguardanti la vita della collettività locale;
 - b) la loro rappresentanza negli organismi collegiali comunali in cui sono chiamati a far parte più di un consigliere comunale;

Articolo 31

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, costituite da consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale e voto plurimo tutti i gruppi.
2. Le commissioni hanno l'obbligo di esaminare gli atti di loro competenza.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale, dal Sindaco e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal comune notizie, informazioni, dati, atti e audizioni di persone, al fine di esercitare i compiti di vigilanza e controllo sull'attuazione delle

deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune.
5. Le commissioni svolgono funzione consultiva e propositiva agli organi di governo comunale.
6. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, le modalità e i termini per l'espressione dei pareri.

Articolo 32

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare al proprio interno, su richiesta di un quinto dei consiglieri ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Col provvedimento di nomina si provvede a designare il Presidente, stabilire l'oggetto dell'incarico, la composizione ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. Le sedute delle commissioni speciali sono di norma pubbliche. Il Regolamento stabilisce le adeguate forme di pubblicità nei confronti della cittadinanza.
2. Con le stesse modalità previste dal precedente comma, possono essere costituite commissioni di indagine sull'attività amministrativa con precipui compiti conoscitivi e di controllo presiedute da un consigliere di minoranza.
3. Nelle predette commissioni deve essere sempre garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
4. E' istituita, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, la commissione speciale per le pari opportunità uomo-donna, con compiti di proposta e di controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile. Il regolamento specifico ne disciplina composizione e funzionamento. Nella composizione della commissione dovrà essere garantita la presenza di almeno la metà dei componenti di sesso femminile.

Articolo 33

Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a sette.

Articolo 34

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco od in sua assenza dal Vicesindaco.
2. Essa si riunisce in via ordinaria nei giorni fissati dal Sindaco periodicamente ed in via straordinaria ogni qualvolta è convocata dallo stesso Sindaco su sua iniziativa o su richiesta della maggioranza degli assessori comunali.
3. Le sedute di Giunta sono valide se risultano presenti almeno due Assessori ed il Sindaco o il Vicesindaco in assenza di quest'ultimo.

4. Ciascun assessore ha diritto di iniziativa e proposta nelle materie di competenza della Giunta.
5. La Giunta comunale con propria deliberazione disciplina il suo funzionamento e le modalità di esame e deliberazione dei propri atti, informandosi per quanto compatibile al regolamento di funzionamento del Consiglio

Articolo 35 **Attribuzioni della giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. In quanto organo di governo, la Giunta condivide l'esercizio della funzione d'indirizzo e controllo politico-amministrativo compiendo i seguenti atti:
 - a. piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la Legge o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri Organi di governo del Comune o non costituiscono meri atti esecutivi di leggi, regolamenti od altri atti comunali;
 - b. accordi di collaborazione o convenzioni per l'accesso ad attività di terzi se non rientrano nella competenza del consiglio comunale;
 - c. direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;
 - d. denominazione strade ed edifici comunali;
 - e. autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali.
3. La Giunta, inoltre, compie tutti gli atti che la Legge attribuisce alla sua competenza esclusiva.

Articolo 36 **Sindaco**

1. Il Sindaco quale organo di governo del Comune, è responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi e costituisce il vertice dell'Ente.
2. Egli è titolare della rappresentanza politico-istituzionale del Comune e di quella legale nei casi in cui la medesima non sia riconducibile ad un atto che per Legge o per Statuto; è di competenza di chi esercita la funzione dirigenziale.
3. In particolare, nell'esercizio della predetta funzione spetta al Sindaco:
 - a. la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - b. la sottoscrizione delle convenzioni tra Enti locali, degli accordi di collaborazione con Enti pubblici e quelli per l'accesso ad attività di pubblica utilità gestite da privati;
 - c. le decisioni in ordine all'uso degli emblemi comunali in attività non organizzate dal Comune.
4. Il sindaco esercita la funzione d'indirizzo e controllo politico-amministrativo oltreché nei modi previsti dalla legge, con il compimento dei seguenti atti:
 - a. adozione di atti d'indirizzo interpretativi od applicativi di atti normativi riguardanti l'attività comunale;
 - b. adozione di atti d'indirizzo dell'attività gestionale volti a far modificare o estinguere attività e procedimenti amministrativi per motivi d'interesse pubblico;
 - c. nomine di componenti di commissioni o di altri organismi comunali, quando la Legge o lo Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi di governo comunale od ai titolari della funzione dirigenziale;

- d. incarichi ad esperti esterni necessari per la formazione degli atti che per Legge o Statuto sono espressione delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo, salvo che la Legge non attribuisca tale competenza alla Giunta o al Consiglio;
- e. atti di avvio di attività o procedimenti amministrativi che possano impegnare l'Ente quando non sono previsti in atti fondamentali del Comune o che la Legge non attribuisce alla competenza di altri organi od ai titolari della funzione dirigenziale.
- f. la concessione del patrocinio comunale in favore di attività di terzi;

Articolo 37 **Vicesindaco**

1. Le funzioni vicarie del Sindaco in sua assenza o in caso di vacanza della carica sono svolte dal Vice-sindaco nominato dal Sindaco tra gli Assessori comunali.
2. In caso di assenza del Vice-sindaco, le funzioni vicarie del Sindaco sono svolte da un Assessore secondo l'ordine di supgenza indicato dal Sindaco nell'atto di nomina.

Articolo 38 **Delega di funzioni sindacali**

1. **Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, può delegare agli assessori, per limitati periodi di tempo, funzioni proprie, con attribuzione del potere di firma di atti e provvedimenti nelle materie ad essi delegate, con esclusione del potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti e dei poteri relativi alle funzioni che la Legge gli attribuisce quale Ufficiale di governo.**
2. **Le deleghe nonché le loro modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate tempestivamente ai Capigruppo e al Consiglio comunale.**
3. **Il Sindaco può inoltre delegare ad uno o più Consiglieri comunali, per limitati periodi di tempo, attività di studio su determinate materie e/o compiti di collaborazione relativi all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.**
4. **Il Sindaco informa il Consiglio dell'avvenuto conferimento delle deleghe di cui al precedente comma.**
5. **I Consiglieri delegati possono, su richiesta della conferenza capigruppo, relazionare al Consiglio in merito alle problematiche affrontate nel corso dell'espletamento delle competenze loro delegate.**
6. **I Consiglieri delegati non fanno parte della Giunta Comunale e non partecipano alle riunioni della stessa.**

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E DEL PERSONALE

Articolo 39

Organizzazione degli uffici comunali

1. L'organizzazione del Comune si articola al suo interno in aree d'attività secondo i criteri dell'interdipendenza, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione di governo comunale.
2. Il vertice dell'organizzazione burocratica del Comune è costituito dalla direzione generale che a tal fine assicura il raccordo tra l'attività di gestione e quella di governo del Comune.
3. L'assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti è assicurata dal Segretario generale
4. L'attività amministrativa comunale si svolge secondo un modello organizzativo che preveda relazioni funzionali tra le aree d'attività oltrechè tra il personale comunale e relazioni gerarchiche tra quest'ultimo, i titolari della funzione dirigenziale ed il direttore generale.
5. La dotazione organica comunale deve essere determinata tenendo conto delle funzioni amministrative da svolgere e dell'apporto di capacità professionali a tal fine richieste.
6. Le modalità di riparto dell'attività tra le aree organizzative, le relazioni organiche tra le medesime e le loro competenze sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art.40

Direttore generale

1. La direzione generale dell'organizzazione comunale è affidata al Direttore generale nominato dal Sindaco secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici che ne specifica i compiti.
2. Di norma il Sindaco può conferire al Segretario Generale le funzioni di direttore generale.
3. Il Direttore generale, se diverso dal Segretario generale, intrattiene con quest'ultimo relazioni organiche funzionali, in posizione paritaria.

Articolo 41

Segretario generale

1. Il Segretario generale, nominato dal Sindaco secondo le modalità previste dalla legge, partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalla legge, o attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti oppure conferite dal Sindaco
2. Il Segretario generale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla Legge o dai Regolamenti comunali e con riguardo alle risorse umane e strumentali poste a sua disposizione
3. Il Regolamento di organizzazione specifica i compiti del Segretario generale e le modalità di svolgimento e potrà prevedere un Vice segretario con funzioni vicarie del Segretario.

Articolo 42
Funzione dirigenziale

1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale è propria della funzione dirigenziale che consiste nel potere di organizzare le risorse umane e strumentali poste a disposizione, al fine di attuare, compiendone i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune
2. La funzione dirigenziale è attribuita ai Responsabili di Area nominati dal Sindaco al vertice di un'area di attività
3. Il Regolamento di organizzazione disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale e potrà prevedere una o più posizioni professionali di qualifica dirigenziale in luogo dei responsabili di area.
4. Nei limiti previsti dalla legge, il Sindaco può conferire l'esercizio di funzioni dirigenziali a persone diverse dai dipendenti comunali, stipulando a tal fine appositi contratti di lavoro.
5. La funzione dirigenziale è esercitata nei limiti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici, relativamente alle attribuzioni proprie dell'area d'attività diretta e con riguardo alle risorse umane e strumentali assegnate.
6. I provvedimenti dirigenziali sono definitivi.

Articolo 43
Personale comunale

1. I dipendenti comunali partecipano dell'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2. A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza dell'attività comunale, ciascun dipendente, se richiesto, potrà essere autorizzato a svolgere incarichi saltuari di lavoro a favore di altri Enti pubblici o privati, volti a valorizzare la loro professionalità.
3. In relazione alla natura della prestazione di lavoro richiesta od a parità di condizioni, il Comune favorisce l'occupazione degli abitanti di Cassano Magnago nella propria organizzazione.
4. Il Regolamento disciplina le forme di accesso agli impieghi comunali e le modalità di selezione del personale.

TITOLO VI
IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 44
Istituzione. Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore civico.
2. Spetta al Difensore civico vigilare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati e di Associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli Enti ed Aziende dipendenti.
3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Articolo 45

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 48 del presente statuto.

Articolo 46

Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto dietro proposta di associazioni o gruppi di cittadini, formulata a norma di regolamento, di una rosa di candidati che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. La candidatura alla carica di Difensore civico deve essere preventivamente accettata dall'interessato.
3. Non sono eleggibili alla carica:
 - a. coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b. i membri del parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c. gli amministratori di Enti o Aziende dipendenti dal comune.
4. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione ed è interdetta a chi sia stato candidato in occasione delle ultime elezioni amministrative o abbia rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con consiglieri e dirigenti comunali.

Articolo 47

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'articolo 26, comma 2, dello statuto.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Qualora il Difensore civico presenti le proprie dimissioni, che divengono irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo comunale.
5. Il Consiglio comunale provvede entro 45 giorni alla loro presa d'atto ed alla nomina di un nuovo Difensore civico.

Articolo 48

Sede, dotazione organica, indennità

1. Apposito Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, la sede, la dotazione organica ed il monte ore minimo di ricevimento al pubblico.
2. Al Difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dall'assessore non Vicesindaco.
3. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

Articolo 49

Rapporti col consiglio comunale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo, una relazione annuale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

TITOLO VII

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Articolo 50

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. Allo scopo di fornire adeguata assistenza ai cittadini nel loro rapporto con l'amministrazione comunale, è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. Un apposito regolamento definisce dotazione organica, orari di apertura al pubblico e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 51

Modificazioni statutarie

1. Le proposte di modifiche dello Statuto riguardanti i principi fondamentali o i rapporti con la collettività locale, prima di essere deliberate sono sottoposte al parere delle consulte comunali in seduta congiunta e comunicate alla popolazione in un'apposita assemblea pubblica.

2. Il Consiglio comunale nel deliberare le proposte di modifica allo Statuto previste dal precedente comma, dà conto del parere espresso dalle consulta e delle opinioni emerse in occasione dell'assemblea pubblica.

Articolo 52

Abrogazioni

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello vigente approvato con le deliberazioni consiliari nr.102/91, 115/91, 129/91 e 26/95 e tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto con esso.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali che enunciano espressamente principi che contrastano con le disposizioni statutarie comporta l'abrogazione tacita di queste ultime.
3. Il Segretario Generale informa il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Capigruppo consiliari del verificarsi di abrogazioni tacite ai sensi del precedente comma.
4. Qualora dalle abrogazioni previste dal precedente 2^a comma consegua anche parzialmente l'impossibilità di funzionamento dell'organizzazione o dell'attività comunale, il Consiglio comunale delibera l'adeguamento dello Statuto entro sessanta giorni dal verificarsi dell'abrogazione

Articolo 53

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio
2. Munito di sigillo del Comune è conservato nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo